



Berna, 8 marzo 2019

Destinatari:

Governi cantonali

**Modifica della legge sulle banche:
avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 8 marzo 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la modifica della legge sulle banche (LBCR).

La consultazione terminerà il **14 giugno 2019**.

Il progetto propone di modificare la legge sulle banche in tre settori tematici.

Insolvenza delle banche

Per migliorare la certezza del diritto, saranno disciplinate nella LBCR in particolare le norme relative all'insolvenza delle banche che incidono sui diritti tutelati dalla Costituzione, come le misure di capitalizzazione adottate nella procedura di risanamento delle banche (conversione di capitale di terzi in capitale proprio e riduzione di crediti). A complemento saranno adottate disposizioni legislative applicabili all'insolvenza o al fallimento di una banca associata per rafforzare la stabilità del sistema delle obbligazioni fondiarie.

Garanzia dei depositi

Nell'ambito della garanzia dei depositi viene, da un canto, ridotto a sette giorni il termine di pagamento dei fondi della garanzia dei depositi all'incaricato dell'inchiesta o al liquidatore del fallimento e, dall'altro, viene definito un termine di sette giorni per il trasferimento dei depositi garantiti al depositante. I termini sono in linea con gli standard internazionali applicati in questo ambito. Inoltre, per assicurare i loro impegni contributivi, le banche dovranno depositare titoli o franchi svizzeri in contanti presso un ente di custodia sicuro oppure concedere prestiti in contanti al responsabile della garanzia dei depositi. Esse non saranno più tenute a conservare liquidità supplementare.

Segregazione

L'adeguamento della legge sui titoli contabili introduce poi per tutti gli enti di custodia di titoli contabili l'obbligo di tenere separati i portafogli propri da quelli dei clienti. Se la



catena di custodia si estende all'estero, spetta all'ultimo ente di custodia svizzero adottare le misure opportune a tutela dei valori custoditi presso il primo ente di custodia estero. Infine sarà migliorata anche l'informazione dei clienti.

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo a pubblicare documenti accessibili a tutti. Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il termine indicato i vostri pareri, possibilmente in forma elettronica (**formato PDF e Word**), al seguente indirizzo:

rechtsdienst@sif.admin.ch

Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione presso la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) Bruno Dorner, capo del Servizio giuridico SFI (tel. 058 462 61 90), e Sandra Schneider, collaboratrice del Servizio giuridico SFI (tel. 058 463 12 88).

Distinti saluti

Ueli Maurer